

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1130

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LONGHI, FLAMMIA, DALLA CHIESA, BATTAGLIA Giovanni, MARTONE, FASSONE, CHIUSOLI, PASCARELLA, AYALA, MARITATI, BARATELLA, BRUNALE, GAGLIONE, MASCIONI, BATTAFARANO, GASBARRI, PASQUINI, BAIO DOSSI, TESSITORE, DETTORI, FILIPPELLI, VICINI, STANISCI, PEDRINI, MALABARBA, DI GIROLAMO, PIZZINATO, MALENTACCHI, VALLONE e SODANO Tommaso

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2002

—————

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti erano punite, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con la sanzione amministrativa fino a lire 1.000.000. L'articolo 274 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha abrogato il regio decreto citato (peraltro già in parte abrogato dall'articolo 64 della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali») lasciando così le suddette violazioni prive di sanzione.

La potestà di assicurare l'osservanza dei regolamenti discendeva, infatti, in via generale ai comuni proprio dall'articolo 106 del citato regio decreto n. 383 del 1934, norma sanzionatoria «in bianco», per effetto della quale configurandosi le violazioni delle norme regolamentari dei comuni e delle ordinanze del sindaco quali illeciti amministrativi, si lasciava alla discrezionale valutazione dei competenti organi locali di determinare quelle azioni che assumevano particolare gravità in relazione all'interesse pubblico violato. La validità e la sussistenza dell'articolo 106 del citato regio decreto sono state più volte messe in discussione, in seguito all'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in particolare, in seguito all'introduzione del principio di legalità previsto dall'articolo 1 della legge.

A questo proposito la Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1865) ha stabilito che l'articolo 106 non poteva considerarsi abrogato in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 1 della legge

n. 689 del 1981, sia perchè gli articoli 16 e 17 di quest'ultima legge facevano espresso riferimento alle modalità di pagamento previste nel successivo articolo 107 del citato regio decreto n. 383 del 1934, sia perchè è stato lo stesso legislatore che, con l'articolo 64 della legge n. 142 del 1990 ha escluso espressamente dall'abrogazione generale del citato testo del 1934 proprio gli articoli da 106 a 110 e l'articolo 155, riguardanti appunto il sistema sanzionatorio relativo alle violazioni dei regolamenti comunali «facendo salvo così il potere sanzionatorio senza il quale il potere regolamentare sarebbe rimasto privo della necessaria forza persuasiva» (Cass. civ., sez. I, 13 dicembre 1995, n. 12779). Di conseguenza il principio di legalità dell'illecito amministrativo, contenuto nell'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, non aveva ragione di operare nel caso di violazione di regolamenti comunali e provinciali, i quali del resto trovano il loro fondamento costituzionale nel riconoscimento delle autonomie locali.

La validità dell'articolo 106 quale fondamento giuridico per assicurare l'osservanza dei regolamenti è venuta meno con l'abrogazione del più volte citato testo unico di cui al regio decreto n. 383 del 1934, prevista dall'articolo 274 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Si è creato un vuoto normativo e, di fatto, i comuni sono impossibilitati ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze da loro stessi adottati. Per ovviare a tale situazione il disegno di legge prevede che le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali siano punite con la sanzione amministrativa da 25,28 euro a 2582,28 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (*Sanzioni amministrative*) -
1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 2582,28 euro.

2. Con la medesima sanzione di cui al comma 1 sono punite le violazioni delle ordinanze comunali adottate in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

3. Il verbale di accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 indica espressamente se la violazione sia stata o meno personalmente contestata all'autore dell'illecito.

4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuta all'autore dell'illecito la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 16, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

